

Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

CAPO X

INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Art. 56

(Criteri per gli interventi a favore della cooperazione)

1. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo del contributo di lire 1.000 milioni assegnato al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione (FINRECO) ai sensi dell'articolo 74, comma 6, nonché per l'utilizzo di mezzi finanziari derivanti dai rientri di fondi già erogati al Consorzio regionale garanzia fidi - ai sensi della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32.

Art. 57

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

1 Le disposizioni del comma 2 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 77, comma 14, L. R. 12/2002

3 Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 12, della medesima L.R. 12/2002.